



8

In nome di Sua Maestà
 Vittorio Emanuele Terzo
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione degli uffici civici nelle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Campobasso comm. Carlo Pinto Presidente di Sezione nella Corte di Appello di Napoli, assistito dal Segretario del Tribunale con le funzioni di Cancelliere cav. Luigi Siciliani, ha emessa la seguente ordinanza nella causa per richiesta giudiziaria degli albei nel bosco Montagna di Bulgheria avvenuta dal Comune di Celle Bulgheria a tal Bove Vincenzo.

Qua
 Il Comune di Giuscati rappresentato ed
 preso dall'avv. Eduardo Stassano, giusta
 mandato per notare Quirio, Parlati, da Li-
 ciatì, del 10 luglio 1925

Ribaciata in
 forma esecutiva
 nell'interesse del
 Comune di Tufano
 12/10-1926
 Siciliani

Contro
 Il Comune di Celle Bulgheria rappresen-
 tato ed preso dall'avv. comm. Giuseppe

d'Amato, giunta mandata per nota di Gio:
Antonio De Luca da Cava Vesuviana dell'8
giugno 1926

Nanchè

Bove Vincenzo di Luigi, da S. Sepri, non compare
Conclusioni

Nell'udienza del 3 luglio scorso nella quale
la causa fu assegnata per decisione, l'avv.^{to}
Roberto Stasano per comune di S. Sepri concluse:
" Che voglia l'Avv. ^{pubblico} ~~pubblico~~ ^{regionale} per
" gli usi civici accettare nei subpouti il com.
" trambici conpendi la domanda avanzata dagli
" e per lo effetto voglia concedere il requesto al
" giudice civile del casertano esistente sull'ab.
" ripieno della Molida qua di Colle Pulghe
" ma con tutti i conseguenziali provvedimenti
" meriti di legge e sulla domanda delle contra
" parti ripotenti anche in ordine alle spese. Sal
" vo ogni altro diritto, ragione ed azione >>
E con possibilità:

" S'infirte nelle precedenti conclusioni in
" pagamento di le contrarie deduzioni ed ec
" cezioni. Salvo ogni altro diritto, ragione
" ed azione >>.

Nell'interesse del comune di Colle



Bulgheria Liv. Comm. di Anulo ha concluso.

1.°) Per gli esposti motivi, salvo aggiungere

2.°) o modificare, respinte le contrarie istanze

3.°) ed eccezioni, difese e documenti

4.°) che s'impugnano, rinviata all' Ecc. mo Sig. r

5.°) Commissario regionale, procedendo

6.°) sulla istanza del Comune di Licupoli,

7.°) del 29 maggio 1926, emettere i seguenti prov-

8.°) vedimenti di giustizia:

1.°) Dichiarare nullo il provvedimento equi-

2.°) to del Comune di Licupoli dipendente dal

3.°) contratto atto del 29 maggio 1926. -

4.°) Subordinatamente dichiarare impo-

5.°) ssibile la domanda riassunta in detto at-

6.°) to inoltrata al Commissario regionale,

7.°) che è pervenuta in conseguenza di provvedimenti.

8.°) 2.°) Per subordinatamente e salvo quanto

9.°) rigetta la domanda stessa, perché non

10.°) fondata in fatto e in diritto.

11.°) Salvo ogni diritto, ragione ed azione >>

12.°) E con possibilità:

13.°) S'impugnano le contrarie istanze, ecce-

14.°) zioni, difese e documenti e la possibilità di Licupoli >>

Fatto

Una promiscuità di supponibile etale

Scuto



sulla Montagna Bulgheria tra i quattro
paesucci di Cassagnola, Valle, Cucuboli
e Lamerola. Essa fu definita con la con-
venzione sottoscritta nell'istumento 28
gennaio 1660 col quale l'imperatore di
Austria, di cui faceva parte Valle,
e quella di Lamerola, di cui era casale si-
gnorale, convennero una reciproca ser-
vizi di pascolo ed acqua e un rispetti-
vo demanio. Era questi fu compresa
principalmente la montagna "Bulgher-
ia". Il Re demanio ripartito
Giuseppe II, con ordinanza 29 gennaio
e 5 febbraio 1781, provvide a dividere i va-
ri demanii promissivi, salvate per la
"Bulgheria", per la quale, con ordinanza
del 14 maggio 1781, fu permesso di doverne fare
relazione al Ministero, giusta l'art. 1.
delle istruzioni del 1780.

La promissiva sulla montagna Bulgher-
ia per tanto continuò, ma fu causa di
litigie di non pochi giudizi con alter-
ne vicende.

Nel 1890 fu dato incarico all'agente dema-
niario Giuseppe Sanguedò di istruire intorno



alla vendita. Detti azionisti accorsero che si
cufatti e famerota di Stefano di pascoli
estivi; Puvano, a messogiorno della
montagna Pulgherica, ove il terreno è
brutto, e che per conseguenza avevano biso-
gno della promiscuità per menare a
pascolo gli animali in tutta la montagna,
fui sulle vette, e nell'incavo sul versante
nordico, ove nel bosco di folli elci si gade-
va di un bruggio fresco e dall'ombra del
riposo degli animali. In base a tale re-
lazione l'annosa controversia fu og-
getta col R. Decreto 3 luglio 1892, col
quale fu approvata la proposta fatta dal
Prefetto di Salerno, qual ispettorario
dipartimentale, di acquistare cioè la pro-
miscuità sulla montagna Pulgherica
già esistente fra i quattro Comuni, a nor-
ma dell'art. 1.º del R. Decreto 10 marzo 1870
e 3.º delle Istruzioni 3 luglio 1861.

L'Unione di esse quattro Comuni, sen-
za il consenso di Ricusati e famerota,
si accinse a tagliare il bosco promiscuo
della montagna. Per l'opposizione
di detti Comuni, che protestavano per

Secreto



causò che proveniva alla loro insubordinazione
pastorizia, le parti furono conciliate dal
Prefetto di Salerno, che scrisse anche un ver-
bale in data 18 ottobre 1898.

Nel 1913 nelle manifestazioni il proposito di tagliare
il cas. Casqueto da esso picciotto sull'altipiano
della montagna. Siciliani furono protetti,
non, sostenendo che questo fosse il loro volu-
tario, per il bene.

Nei caventi anni il Comune di Telle, ottenuta
l'autorizzazione per il taglio del cas. Casqueto
sull'altipiano, ne fece appiuvazione a tallo-
re Vincenzo con l'obbligo di depositare il piano
sulla Cassa Popolare per la contestazione
esistente con Siciliani.

Caratto Donaghi 1920 il Comune di Siciliani,
permesso che per l'avvenuto taglio del cas. Casqueto sulla
costa costituzionale, aveva dovuto così rinviare
il pascolo sull'altipiano, e che, a prescindere
questo riapparecchio ad esso in parte, per la confi-
denza contenuta nel processo 319 b. col. 10,
casi nel volume 35.° delle scritture della Com-
missione feudale, il taglio del cas. Casqueto
sull'altipiano avrebbe impedito la distinzio-
ne della pastorizia che non aveva più



pasco h'ordivi, conveniva direttamente davanti
questo Communiato il Comune di Celle ed
il Boce, per sentire andare il suo
giudizio del castagneto, con la condanna
d'essi individui, in solidi alle spese.

Intanto si ordinò il solo rappresentante
del Comune di Celle Bulgheria, vedendo
continuare il Boce, e sulle conclusioni
dei procuratori delle parti comprese, come
sopra ha scritto, la causa passò in decisione.

In diritto

Beato

Osserva, che contro la domanda di ricusati
Celle oppone: a) che il procedimento è nullo
per avere il Comune di Ricusati citato direttamente
il Comune di Celle dinanzi a questo
Communiato, contrariamente alle norme
della procedura del contenzioso veneto,
male di cui alla legge 25 marzo 1847, in
virtù della quale l'instanza della parte,
che intende promuovere il giudizio, viene
presentata al suo ministero, che emette un
provvedimento di comunicazione alla parte av-
versaria e di fissazione di una determinata
audienza per la discussione - b) che il
questo giudizio non può concedersi //



Del commissario, perché le sue funzioni sono
esclusivamente liquidatrici e gli uffici civili
inviati dell'art. 28 C. Decreto 28 maggio
1924, n. 451 c) che essendo stata annullata
la sentenza sul benemerito Montagna, in
virtù del C. Decreto 3 luglio 1892 è inibito,
in contrario, e anche qualunque proce-
dimento, e quindi non può neanche procedersi
in conseguenza la domanda di ricorsi
che sostiene la persistenza esposita dell'ultimo
no della Montagna.

Osserva, che le eccezioni opposte da Cella non
hanno carattere giuridico. Non è vietato,
secondo gli ordinamenti vigenti, che la parte
indecisa da sé direttamente l'altra parte di-
manti il commissario perché questi decide
sulla procedura. Ciò si deduce chiaramente
dall'ultimo capoverso dell'art. 28 C. D. L.
28 maggio 1924, n. 451, in cui è detto che "non
sono ammesse altre nullità di forma fuori
della del procedimento fuori di quelle che hanno
assoluta incidenza sulle procedure, sull'oggetto
dell'atto, sul luogo e tempo della comparsa
o che concernono l'identità dell'atto". Dal che
segue che, non essendo di natura di nullità,

si può avere due lauree teologiche al summo.
fanno per restaurazione, per istruzione, le nuove
riguardanti le forme eudemoniche con cui si
inizia il giudizio.

Che da tutto il contenuto dell'atto di cessione, si ri-
leva che il Comune di Licigliani invoca il sequestro
più vicino non a tutela del suo preteso diritto di
proprietà esclusiva dell'altipiano della montagna
Culabona, ma a garanzia dell'esercizio dell'uso civi-
co del pascolo che assume venga ad essere impedi-
to dal taglio del castagneto, disposto da felle.

Alla presidenza e all'ufficio dell'altipiano si accun-
ta da Licigliani come ad un fatto che va lga a ridurre
anche più sicuro il conseguimento dello scopo, al
quale tende la domanda, quello cioè di evitare che
dal taglio del castagneto derivi un danno irrepa-
rabile alla pastorizia, merce il divieto dell'uso
del pascolo nell'unica località dove esso può esercitarsi,
sia perché la detta località dovrebbe essere posta a dife-
sa per la riproduzione del bosco, sia perché non
avrebbe l'ombra necessaria al riparo degli animali.
Siccome tutti i requisiti sono stati, come provvan-
te, di fatto, e peraltro l'esercizio dell'uso del pascolo,
non è a proprio diritto invocato, perché la detta montagna
con la sua foresta può essere impiegata in altro bene, e l'altipiano

che Sicupari ha messo a fondamento della sua de-
manda l'inchiesta sub diritto sulla località in
controversia.

Ma tanto Sicupari non chiede, perché non bisogna
perché fra i contorni, sui quali la sua municipalità è stata
mantenuta è compresa l'abitazione, nel quale si vor-
rebbe procedere al taglio del casabugno, ed invece
da tutto il contesto della domanda giudiziale e dalle
difese si trae chiaramente che il detto Comune
aspira soltanto a che lo stato dei luoghi non si mu-
ti appunto perché siano quei cittadini mantentisi
nell'esercizio del municiato uso di proprii beni.
Ciò importa che il contante della domanda, anche
a trovarlo l'invoca qualificazione non è dubbio
e si chiarisce assai a sepolmente nel senso di una
parte diretta ad impedire che nelle Pugheria,
mediante il taglio del bosco, faccia il corpo pro-
prio un governo che da volte in contadivisione
collocando mantenimento della sua municipalità.
È inclusivo, pertanto, che Sicupari chiede che non
siano soltanto la sospensione del taglio anzidetto
e, conseguentemente, non accada di alcuno dei suoi
poteri non sia competente a concedere il taglio,
proprio giudiziale e a nella specie sussistano gli indici
di diritto e di fatto che sono il presupposto della

con una misura di cautela. Eppure la questione
si risolve nell'indagine costituzionale, la quale
nel suo ufficio di giudice è il capo d'Albeni, che
in materia acquiesce nel suo ufficio da uno dei tanti
casi della giurisprudenza, quando sia palese che il
atto talché impedisce la cessazione anche
collezione una inattuabile limitazione del diritto
to al patrimonio della giurisprudenza. Appunto, però,
anche anche del diritto comune, secondo il quale ad uno
dei partecipanti non è concesso di suggerire e limita-
re i diritti degli altri, e da applicarsi con maggiore ri-
gore nel governo dei comuni e provinciali, per
che non si tratta di diritti privati, sibbene di diritti del-
la collettività cittadina.

Ne conto può sollevarsi dubbio di sorta sulla competenza
del tribunale a decidere le controversie che sorgono
per attenti alla continuazione del giudizio lo dim-
corpo provinciale. Se pure tale competenza non deri-
vate direttamente dall'art. 29 del R. D. 29 maggio
1891, n. 151, essa si dedurrebbe sempre dalle disposizioni
in cui si legge l'art. 145 e seguenti legge 2 dicembre 1876.
Le quali disposizioni concernono le controversie degli
ordinamenti municipali e il libro per aprire in essi la
intera quella in corso tale, e del diritto di patimen-
to dell'ipotesi provinciale, invidiamente espresso

il diritto del fatto e di buona o di mala fede.
Ma l'art. 21 del contratto P. D. 26 maggio, che debbe
limitare i limiti delle punizioni amministrative e cautelative
se del primo grado per la liquidazione degli usi civici, con-
temporaneamente l'ipotesi della tutela del diritto di continuato
dell'uso promissivo. Ne scappa però tale disposto in con-
suetudine con l'art. 17 detto che il Comune deve:
"tutte le controversie, sull'esistenza, sulla natura, e sui
limiti... dei diritti di promissivo appartenenti delle
terre". Ciò importa che quando la tutela di promissivo
servita non è contestata la tutela verso i civici illi-
mito o meno di uno dei paroli e punti si acquiesce un taglio
col quale venga in detto all'alto avente diritto alla pro-
missiva e l'incisione dell'uso del parolo, per la espropria-
zione del quale la promissiva è amministrata, e di cui
potrebbe del primo grado regionale. In punto di fatto
si potrebbe dubitare se col taglio amministrato delle sue
fiancate infatti, che tutto escludano nell'esercizio del
l'uso del parolo, o se il taglio non sia reso necessa-
rio dalle circostanze nuove di economia siberiana.
Ma il dubbio è anche dalle stesse deduzioni del Comune
di esse. Soprattutto è da notare che deve intendersi man-
chi il primo economico, per l'ulteriore del parolo
non sivo-parte della tutela, in conformità
la del disposto dell'art. 10 P. D. 26 maggio 1924, n. 171.

se vi fosse, la sua sovranità non avrebbe ragione di essere
che non si suol dire di un luogo il suo dominio;
E che della sua sovranità il luogo dipende da quelle più regole
necessarie alla buona economia si bagna si rivela da
ciò che all'uncetto comune è cioè che esso sia stato
confermato da necessità di bisogno.

Quindici anni, poiché all'uso del pascolo, cui ha diritto l'incanto
adesso si vorrebbe dar luogo solo quando sull'altipia-
no Bulgherica, si vedeva di fatto che l'incanto comune di esse
ammette, e cioè di aver luogo il bosco in due epoche
diverse nel 1490 e nel 1491, e che per tale taglio, per
quello forestale, gli animali di Licupati, per oltre
un ventennio, non potettero avere ingresso nel
bosco, il che importa che tuttora il bosco non
sia riprodotto. Evidentemente con tale affe-
rmazione sulle Bulgherica accenna al bosco
rito sulla costa settentrionale della montagna
qua. E poiché detto bosco sostituisce l'uso
Quindici pascolo estivo per gli anima-
li di Licupati è evidente che tagliando
il castagnolo sull'altipiano, l'incanto pasco-
lo estivo per qualche limite. Licupati
non avrebbe dove menare gli animali a
pascolo, non avendo altri animali in
a tale uso, con danno irreparabile della

pastorizia che avrebbe in tutto.

A tutela del diritto di godimento promissivo
dell'uso del pascolo sull'altipiano Pulgherico,
spettante a Licupoli, s'impongono quindi l'or-
dine di sospensione del taglio aggiudicato
a Bove, che deve aver vigore sino a che per
l'utilizzazione dei terreni della Pulgheria
non venga compiuto il piano economico
in conformità del disposto dell'art. 10 A. e.
già descritto legge 24 maggio 1925, n. 257.
Che la parte ricorrente possiede carichi di celle Pul-
gherice ricomprate, e non anche del Bove
terzo aggiudicatario, rimasto estraneo
alla controversia.

Per tali motivi

Ordini i procuratori delle parti ricorrenti,
nella domanda proposta dal Comune
di Licupoli, contro il Comune di Celle
Pulgherica e Bove Vincenzo, con atto
24 maggio 1926, nella controversia di
Bove Vincenzo, l'ordine di sospendere
il taglio del cartagrueto sito sull'altipia-
no della ricorrenza "Pulgheria"
promissiva tra i quattro comuni di
Celle, Passaglano, Licupoli e Came-

vota, aggiudicato al Bovera seguito d'incanto,
di disposizione felle, sino a che non venga redat-
to il piano economico per l'abitazione
dei terreni della detta maritagliata in conformi-
tà dell'art. 10 R.D. 9. Dicembre 1924 n. 151.
Condanna il Comune di Pelle alle spese del
giudizio da liquidarsi come per legge.
Si ordina che il presente sia notificato all'ufficiale
giudiziario della pretura di Capri.
Così deciso nella sede dell'ufficio in
Napoli, via Muleone n. 5. il
16 agosto 1926.

Il Commissario
Carlo Diuto

Il Segretario dell'ufficio
con le funzioni di Cancelliere
Siciliano



Publicata in modo di legge all'udienza
del 28 agosto 1926

Il Segretario dell'ufficio
con le funzioni di Cancelliere
Siciliano



1079

[Handwritten scribble]

~~1941~~ ~~1941~~ ~~1941~~
2-9-41 ~~1941~~ ~~1941~~ 158 ~~1941~~ ~~1941~~
St. Louis Mo. 10
~~1941~~ ~~1941~~ ~~1941~~
[Signature]

